

L'economia circolare: un'opportunità per l'Italia

La sfida lanciata dall'Unione europea di convertire il nostro modello di produzione e consumo costituisce una delle grandi – se non la più grande - occasioni di rendere l'economia italiana più competitiva e all'avanguardia. Considerando i tempi relativamente stretti imposti dalle nuove direttive sui rifiuti per raggiungere obiettivi performanti non solo in termini di quantità, ma soprattutto in termini di qualità, dobbiamo essere consapevoli che questa sfida si può vincere solo se tutti gli attori coinvolti – e non solo il mondo della produzione, ma anche le istituzioni e la società - si muovono condividendo un percorso comune.

A tale scopo, la Fondazione per lo sviluppo sostenibile ha lanciato il Circular Economy Network, un progetto aperto a tutti coloro che condividono le medesime finalità che ha:

- l'obiettivo di coinvolgere le imprese nelle sfide dell'economia circolare attraverso la definizione di adeguate ed efficaci normative, la diffusione di conoscenze, delle buone pratiche e delle migliori tecniche disponibili;
- e l'ambizione di diventare un punto di riferimento - attraverso la produzione di studi, ricerche, rapporti, seminari e premi - nella elaborazione e condivisione degli obiettivi, delle politiche e delle misure di promozione dell'economia circolare, prestando grande attenzione al confronto a tutti i livelli con le istituzioni, gli operatori e la società civile.

Si è accennato al percorso comune. Definire questo percorso – come per tutti gli altri temi ambientali – è forse l'aspetto più complicato: gli obiettivi ambientali sono condivisi da tutti, ma ci si perde poi sulla transizione e sulla implementazione delle modalità. Cosa fare? Da dove iniziare? Quali strumenti utilizzare? Queste sono alcune delle domande che dobbiamo porci in tutte le fasi della definizione del tracciato da percorrere: il Parlamento individuando i criteri e principi di delega al Governo; il Governo in sede di recepimento delle direttive; tutti gli altri soggetti interessati a condividere il futuro cammino.

Al fine dello svolgimento di tale compito dobbiamo, innanzitutto, partire dalla comune consapevolezza che la trasformazione del mercato da un modello lineare ad uno circolare costituisce una **rivoluzione culturale**. Un nuovo e diverso modo di pensare su come essere impresa, consumatore o arbitro. Il paradigma consumistico usa e getta su cui l'economia e i modelli di business si sono basati non sono più né sostenibili né coerenti con le esigenze del mercato. Il consumatore si trasforma in utilizzatore e trasformatore e rigeneratore.

Un'economia circolare dovrà comportare la rivisitazione del modello di tassazione partendo dalla valutazione dell'intero ciclo di vita dei prodotti per stimolare la completa internalizzazione dei costi ambientali. Ciò cambierà molte cose:

- in alcuni casi renderà più conveniente vendere un servizio invece che un prodotto;
- si creeranno maggiori opportunità per il mercato della condivisione a discapito di quello della privata;
- si assisterà ad una "smaterializzazione" del mercato e un sempre maggiore ricorso ai servizi informatici;
- le piattaforme informatiche condizioneranno maggiormente l'offerta e la domanda di beni e servizi e richiederanno nuove forme di regolamentazione;
- si creeranno nuovi mercati e si potenzieranno alcuni di quelli già esistenti, come quello della riparazione e/o riciclo dei rifiuti;
- si assisterà ad una prorompente evoluzione tecnologica – ad esempio la biochimica -, che richiederà nuove professionalità e che soppianderà altri prodotti.

Le conseguenze saranno rilevanti. Per gli imprenditori porterà ad un cambiamento dei modelli finora adottati nella costruzione dei loro piani di impresa, ad esplorare nuove forme di coinvolgimento del non più-consumatore ma cliente, ad rivedere la ripartizione dei costi economici e a riprogrammare gli investimenti per riprogettare o aggiornare il proprio modello di produzione.

Ma un nuovo ruolo dovrà avere anche l'utilizzatore/cliente. La circolarità potrà avvenire solo se questo acquisisce un ruolo attivo, partecipativo. Non solo nella fase di scelta del consumo, ma

soprattutto in quella successiva. Il corretto conferimento del rifiuto assicura la sua capacità di conservare un valore e di poter rientrare positivamente nei processi produttivi.

Anche le istituzioni dovranno rivedere il proprio ruolo. Non basta essere arbitro equidistante, occorrerà anche essere collaborativi. La ricerca, la sperimentazione, la formazione di nuove professionalità, l'aggiornamento delle norme tecniche al passo con l'avanzamento tecnologico, il controllo sul rispetto delle regole e molte altre attività sono fondamentali per creare questa nuova cultura.

Occorre, quindi, rimuovere ogni ostacolo che impedisce lo sviluppo di questa nuova cultura. Servono campagne di sensibilizzazione, bisogna aggiornare i moduli formativi e di riqualificazione, ampliare l'informazione e facilitarne l'accesso.

In altri termini, occorre far crescere al massimo la conoscenza. Perché senza di essa non esiste la responsabilità e la consapevolezza del valore del ruolo di ciascuno.

Un'azione riformatrice può avere successo solo se parte dai punti di forza. Il Governo ha chiesto un'ampia delega, ben oltre il semplice recepimento delle direttive sui rifiuti. L'intenzione è quella di riscrivere la disciplina italiana in materia. Chiediamo di non ripetere errori già fatti in passato, quando la riscrittura di una disciplina ha portato a una situazione non solo di stallo, ma addirittura a veri e propri arretramenti. Con grande spreco di denaro, di energie e di opportunità di sviluppo. Attenzione, quindi, a rimettere tutto in discussione! Sarebbe un grave sbaglio!

L'Italia nel settore dell'economia circolare non è all'anno zero. In particolare in alcuni settori, come quello della gestione dei rifiuti. Secondo Eurostat, tra le prime 5 economie dell'UE, il nostro Paese è al primo posto per la percentuale di riciclo davanti alla Germania, la Francia, la Spagna e il Regno Unito.

Aver ottenuto questo risultato è stato merito di determinati modelli gestionali – che giustamente si differenziano sulla base del tipo di rifiuto che occorre trattare, perché è sbagliato pensare che esista un modello unico valido per tutti! -, cresciuti e maturati in alcuni casi nel corso di decenni.

Rimettere mano all'intera disciplina, senza prima individuare per, poi, conservare ed eventualmente potenziare i punti di forza, sarebbe un errore che potrebbe generare un effetto

domino negativo, i cui costi sarebbero a carico di tutta la collettività e che ci farebbe tornare indietro di anni.

Per fare un esempio, nel settore degli imballaggi le traiettorie di crescita ci assicurano già da ora che l'Italia sarà in grado di garantire il raggiungimento dei nuovi obiettivi. Riscrivere le regole metterebbe a serio rischio questo risultato e quello relativo ai rifiuti urbani.

Di converso già sappiamo che le difficoltà che incontrano le amministrazioni nell'incrementare la raccolta differenziata e assicurare il riciclaggio dei rifiuti è dovuta al fatto che la gestione di alcuni rilevanti flussi sono interamente a carico della collettività, creando così anche carenze - accertate - di infrastrutturazione, come nel settore dei rifiuti biodegradabili.

La riforma dovrà tener conto di questi elementi e prevalutazioni. Un approccio basato su pregiudizi costituisce un rischio irragionevole che non possiamo e non dobbiamo correre.

Questo ultimo esempio apre ad un ulteriore problema delle urgenti criticità che ci troviamo ad affrontare e rispetto alle quali occorre dare una risposta. Preferibilmente prima del recepimento della riforma. Come la questione dell'**End of Waste**.

Come sappiamo una pronuncia del Consiglio di Stato - secondo cui a legislazione vigente non è consentito alle regioni di autorizzare operazioni di recupero di rifiuti diverse da quelle già individuate dai decreti nazionali e dai regolamenti comunitari - ha creato una situazione di stallo che determina un problema serio non sostenibile.

Non solo, numerosi impianti che esercitano legalmente da anni in precedenza autorizzati dalle regioni, ora rischiano il fermo. Ma non si riescono neppure ad autorizzare le nuove tecnologie che consentirebbero di aggiornare le modalità di recupero dei rifiuti. Le ripercussioni negative in termini economici, occupazionali e ambientali sono enormi e sono destinate a crescere.

Occorre porre riparo al più presto a questa situazione. Qualsiasi ritardo potrebbe essere fatale.

Peraltro, poiché la nuova direttiva ha eliminato il vincolo di primarietà della Commissione europea riguardo all'aggiornamento della disciplina sull'EoW e riconosciuto gli stessi poteri ai singoli Stati membri, se vi sarà un riconoscimento di un'EoW da parte di uno Stato membro, questo riconoscimento costituirà un riferimento anche per gli altri stati e i materiali non più rifiuti potranno circolare liberamente anche nei nostri mercati.

Quindi, se permarrà l'attuale stallo, le nostre imprese saranno costrette a valutare l'interesse a trasferire impianti in altri stati. Mentre in Italia vedremo crescere gli impianti saturi, i circuiti illegali, la riduzione degli investimenti, i trasferimenti di rifiuti all'estero, la disoccupazione e l'inquinamento.

Non si può, quindi, attendere il 2020 – anno di recepimento della direttiva – per risolvere questo problema.

Trovare una via d'uscita all'EoW è fondamentale anche per risolvere un altro problema, quello di assicurare la **sostenibilità – anche economica – del mercato del riciclo**. Ma non basta. Così come non è sufficiente recepire i nuovi e più ambiziosi obiettivi di riciclo, occorre anche creare un quadro normativo capace di assicurare un valore economico positivo dei materiali riciclati e concorrenziale rispetto alle materie prime. Capace di resistere agli andamenti negativi che si verificano ciclicamente.

Un altro problema è rappresentato dalla presenza di **mercati paralleli e/o in nero**. Bisogna essere consapevoli che in Italia si registrano ancora attività e pratiche che sfuggono ad ogni controllo, penalizzando così gli operatori che rispettano le regole.

Non sempre si tratta di comportamenti meramente illeciti, bensì di insufficiente conoscenza della normativa. Come nel caso dei RAEE, quando ai rifiuti intercettati vengono attribuiti codici sbagliati, indirizzandoli così verso impianti e trattamenti inappropriati, verso circuiti che recuperano solo le parti di maggior valore e portano a smaltimento – non sempre corretto – materiali che potrebbero essere recuperati.

In altri casi si tratta di veri e propri comportamenti illeciti, come l'immissione clandestina di prodotti nel mercato. E che in quanto tali tendono a rimanere clandestini anche quando divengono rifiuti (come accade talvolta per gli pneumatici o per le apparecchiature elettriche ed elettroniche). In questi casi accade che i produttori e/o i consumatori di questi prodotti non pagano il contributo economico necessario per il corretto trattamento dei relativi rifiuti, i cui oneri di gestione vengono poi sostenuti dai produttori onesti.

Un altro caso è quello della cannibalizzazione clandestina di parti di prodotti divenuti rifiuti, che rendono più costoso il recupero degli stessi. Come avviene per i RAEE e per i veicoli fuori uso.

Per incamminarci verso la circolarità occorre, invece, puntare sulla **qualità**. Non possono essere più tollerati mercati e operatori il cui valore competitivo è a discapito della qualità. Per poter ottenere alti livelli di riciclaggio, infatti, non basta puntare sull'ecoprogettazione o su nuovi materiali, se poi non si dispone di una filiera preparata e capace. E' necessario, quindi, garantire sempre alti standard sia per gli impianti che per gli operatori.

E non è sufficiente stabilire le regole, bisogna anche effettuare i **controlli**! Senza vigilanza continuerà a prosperare non solo l'approssimazione, ma anche il mercato parallelo e quello illecito. Dobbiamo, invece, impedire che la competizione sia al ribasso. Altrimenti non farà facile raggiungere i nuovi obiettivi.

Come ultimo – ma non in ordine di importanza – pongo un altro tema alla vostra attenzione, la cui soluzione dovrà costituire una priorità in sede di recepimento delle direttive: **il divario tra le diverse regioni**.

Non sarà possibile raggiungere gli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani se non saranno colmati i ritardi in cui si trovano – a partire dalla raccolta differenziata – alcune regioni italiane. Non solo al Sud.

Come fare? Concorrono sicuramente diverse cause, differenti da regione a regione, ma una è comune a tutte: la volontà politica. Alcuni casi di eccellenza all'interno di regioni in ritardo attestano che non si tratta di limiti culturali o di carenza impiantistica. Occorre, quindi, introdurre strumenti di maggior pressione sulle amministrazioni locali per portarle ad investire convintamente in queste politiche.

Ma anche fornirle strumenti per poter operare con efficacia, consentendole di investire e di garantire gli investimenti. Questo significa non solo assicurare risorse, ma anche contrastare l'evasione tariffaria, che in alcune realtà è ancora troppo alta.

Occorre anche correttamente disciplinare i **regimi di responsabilità estesa del produttore (EPR)**. Posizioni di natura ideologica rischiano di condizionare la ratio di questo istituto. Per un corretto inquadramento della tematica, occorre partire dalla consapevolezza che un regime EPR viene introdotto per *turbare un mercato*, perché senza un simile stimolo esso non è in grado di voltare verso la circolarità, ossia raggiungere determinati obiettivi di prevenzione, riciclo e raccolta dei

rifiuti. Quindi, in questa logica le forme di governo e di organizzazione di tali regimi da adottare dovranno essere quelle che assicurino le migliori performance ambientali anche se dovessero limitare principi come quello della concorrenza o dell'economicità.

Inoltre, dovrà essere esteso a tutti i regimi – anche rispetto ad alcuni settori finora esclusi, come quello dei veicoli – l'obbligo dei produttori di coprire i costi di raccolta e gestione dei relativi rifiuti necessari per il raggiungimento degli obiettivi ambientali previsti.

A tal fine si dovrà prestare particolare attenzione alla definizione dei ruoli e delle relative responsabilità. I regimi EPR, infatti, per raggiungere gli obiettivi ambientali necessitano della collaborazione di diversi attori: il consumatore, le amministrazioni pubbliche, gli operatori del rifiuto ... Ognuno ha un compito funzionale al corretto adempimento degli attori che seguono nella catena gestionale. Pertanto, se non è assicurato un servizio idoneo di raccolta differenziata il consumatore non potrà provvedere al corretto conferimento, il gestore al riciclaggio e il produttore non potrà assicurare il raggiungimento degli obiettivi previsti.

In questa catena di adempimenti occorre che ciascuno percepisca l'importanza del proprio dovere. Tutto ciò comporta che siano previste premialità, ma anche penalità per ciascuno. Anche nei confronti di chi finora è stato esente come ad esempio le amministrazioni cittadine.

I risultati finora offerti dai regimi EPR consigliano, infine, di adottarlo anche in settori finora esclusi, come quello del rifiuto organico, dei tessili, dei mobili, della carta grafica, delle costruzioni, ...

Il tema dell'EPR pone anche quello della governance. Occorre una visione d'assieme che superi le singole problematiche. Un esempio è dato dall'ARERA, il cui ruolo in un mercato – non monopolistico come per il gas, il dispacciamento elettrico e il servizio idrico – come quello dei rifiuti porta a sollevare numerose perplessità. In particolare a causa del mandato conferitole, a volte equivoco e talvolta anche in potenziale contrasto con la circolarità, o semplicemente ridondante come in materia di definizione delle tariffe. Il rischio è quello di confondere i ruoli, di *inquinare* le competenze, di far proliferare i contenziosi, di appesantire l'azione amministrativa e di ritardare l'avanzamento della circolarità, scoraggiando gli investimenti e l'avanzamento tecnologico.

Proposta di emendamento per introdurre nel nostro ordinamento giuridico una disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto in conformità a quella europea.

Il tema è divenuto di particolare urgenza quando, a seguito di una pronuncia del Consiglio di Stato, le cosiddette autorizzazioni “caso per caso” sono state non sono state più rilasciate dalle Regioni.

Il tema è di particolare rilevanza. Infatti, da un lato, la disciplina italiana in materia è sostanzialmente ferma al 1998 e non riesce a venire incontro all’avanzamento tecnologico, che ne frattempo si è registrato, dall’altra, tutte le aziende che hanno finora operato sulla base di queste autorizzazioni – in questi anni rilasciate – si trovano di fronte ad un penalizzante stato di incertezza.

Questo stallo ha generato il fermo di numerosi impianti, creando così impatti economici, ambientali e occupazionali. L’interruzione di queste imprese aggravano lo stato di deficit impiantistico che già grava su diverse filiere e impedisce di riciclare materiale di qualità destinandolo allo smaltimento, in qualche caso anche incontrollato.

Riteniamo, quindi, necessario anticipare il recepimento dell’art. 6 della direttiva 2008/98/UE, come modificato dalla direttiva 2018/851/UE, assumendo come requisiti dettagliati quelli indicati nel comma 2, del medesimo articolo.

Inoltre, riconoscendo alle regioni la funzione di rilasciare le autorizzazione End of Waste “caso per caso”, in assenza di provvedimenti europei o nazionali, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti riportati dal citato art. 6. E provvedendo, poi, a comunicare l’atto al Ministero dell’ambiente, consentendo così allo Stato di esercitare un controllo sull’esercizio corretto di tale funzione.

Questa attribuzione alla regione è inevitabile, poiché essa è oggi l’ente competente al rilascio delle autorizzazioni all’esercizio di impianti di gestione dei rifiuti e l’ipotesi “caso per caso” non può non essere attribuita ad altri che all’ente avente una simile competenza.

D’altro canto, non si può pensare che tutta la materia possa essere disciplinata a livello unionale o nazionale sia a causa dei lunghi tempi procedurali che si richiedono, ma anche perché per flussi di materiali con quantità non rilevanti si può stimare l’operatività di rari impianti nel territorio nazionale.

L’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente:

“184 ter (Cessazione della qualifica di rifiuto)

1. I rifiuti sottoposti a un’operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo cessano di essere considerati tali se soddisfano le seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l’oggetto è destinata/o a essere utilizzata/o per scopi specifici;*
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;*
- c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; e*
- d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.*

2. I criteri dettagliati per l’applicazione uniforme a livello europeo delle condizioni di cui al comma 1 finalizzati a garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute umana e ad agevolare l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali sono quelli

adottati, ove appropriato, dalla Commissione Europea con atti di esecuzione. Essi includono:

- a) l'individuazione dei materiali di rifiuto in entrata, ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
- b) i processi e le tecniche di trattamento consentiti;
- c) i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze inquinanti;
- d) i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo di qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso; e
- e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità

3. In mancanza dei criteri stabiliti a livello di Unione Europea ai sensi del comma 2, provvede per specifiche tipologie di rifiuto, attraverso uno o più decreti, il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art.17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana della sostanza o dell'oggetto e soddisfacendo le condizioni di cui al comma 1 e i requisiti di cui al comma 2 lettere da a) a e). L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano le condizioni e i requisiti così definiti.

4. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, allegato 1, suballegato 1, 12 giugno 2002 n.161, 17 novembre 2005 n. 269 e l'art.9 bis, lett. a) e b), del decreto legge 6 novembre 2008 n. 172 convertito con modificazioni in Legge 30 dicembre 2008 n. 210. Restano fermi i decreti ministeriali pubblicati e le autorizzazioni rilasciate in materia di cessazione della qualifica di rifiuto alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le autorizzazioni rilasciate saranno rivalutate dalle autorità competenti in sede di rinnovo o riesame secondo i criteri dei commi sopra indicati e salvo la verifica dell'assenza di violazioni non risolte.

5. Laddove non siano stabiliti criteri a livello dell'Unione Europea o a livello nazionale ai sensi rispettivamente del comma 2 e dei commi 3 e 4, le autorità competenti di cui agli articoli 208, 209 e 211 e quelle di cui al Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, provvedono caso per caso, adottando misure appropriate al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali in base alle condizioni di cui al comma 1 e i criteri di cui al comma 2, lettere da a) a e). Sulla base delle condizioni previste al comma 1 e i criteri di cui al comma 2, lettere da a) a e), possono essere adottati, con decreto del Ministro dell'ambiente di natura non regolamentare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, indirizzi e linee guida al fine di garantire un'attuazione coordinata e omogenea del presente comma.

6. E' istituito presso il Ministero dell'Ambiente il Registro nazionale degli impianti di recupero dei rifiuti deputato alla raccolta delle Autorizzazioni rilasciate a fini del rispetto del principio di trasparenza e pubblicità. A tal fine le autorità competenti al momento del rilascio comunicano al Ministero i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e

rinnovati. Le medesime autorità comunicano entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente comma anche le autorizzazioni precedentemente rilasciate in corso di validità.

Emendamenti al disegno di legge governativo di delegazione europea, relativamente alla delega per il recepimento delle direttive del pacchetto sull'economia circolare.

All'art. 13.

- Punto 1, lett. a), comma 1. Alla fine, dopo le parole “allo schema di responsabilità estesa del produttore” aggiungere le seguenti parole “, introducendo almeno la responsabilità finanziaria e una sanzione per mancato raggiungimento degli obiettivi in capo ai produttori di veicoli o di loro componenti e una sanzione”;
- Punto 2, lett. a), comma 1. Alla fine, dopo le parole “, utilizzabili come ricambio” aggiungere le seguenti parole “introducendo obiettivi minimi di riutilizzo”;
- Punto 3, lett. c), comma 1. Alla fine, dopo le parole “apparecchiature elettriche ed elettroniche” aggiungere le seguenti parole “, introducendo obiettivi minimi di riutilizzo”;

All'art. 15.

- sostituire la lett. a), comma 1, dell'art. 15 con la seguente: *“riformare la disciplina sulla responsabilità estesa del produttore, in attuazione degli articoli 8 e 8.bis della direttiva 2008/98/UE, come modificati e integrati dalla direttiva 2018/851/UE, anche in riferimento e tenendo conto delle discipline specifiche riferite ai settori dei rifiuti imballaggi, dei veicoli fuori uso, dei raee, delle batterie e pile esauste, nonché dei settori dei rifiuti degli pneumatici, del polietilene, degli oli minerali e degli oli e grassi vegetali ed animali, nonché introducendo tale regime di responsabilità anche nei confronti dell'industria e grande distribuzione alimentare, dell'industria tessile, dell'industria dell'arredamento e nel settore edile, nel rispetto delle seguenti indicazioni:”*
- sostituire il punto 1, della lett. a), comma 1, con le seguenti parole *“procedere a tale riforma tenendo conto che la finalità prioritaria di tale regime è quella di raggiungere degli obiettivi ambientali di gestione dei rifiuti previsti dal legislatore dell'Unione europea e/o italiano;”*
- aggiungere il seguente il punto 1.bis, alla lett. a), comma 1 *“procedere senza pregiudicare la capacità dei modelli di governance vigenti che già da tempo assicurano il raggiungimento degli obiettivi ambientali di gestione dei rifiuti previsti dal legislatore dell'Unione europea e/o italiano;*

- : recepire e tener conto dei criteri generali di cui all'art. 8.bis della direttiva 2008/98/UE, come modificata e integrata dalla direttiva 2018/851/UE, assicurando che detti sistemi garantiscano una responsabilità perlomeno di natura finanziaria;
- aggiungere il seguente punto 1.bis "introdurre, laddove sprovvisi, per i regimi EPR obiettivi minimi ambientali misurabili";
- aggiungere il seguente punto 1.ter "nella gestione dei rifiuti urbani, assicurare la migliore interazione tra l'azione dei soggetti sottoposti ai regimi EPR e quella svolta dagli ATO o dai gestori dei servizi";
- aggiungere il seguente punto 1.quater "definire in maniera chiara il ruolo e la responsabilità spettante ai produttori dei rifiuti/consumatori"
- al punto 2, a), comma 1, dell'art. 15 aggiungere alla fine il seguente periodo "sulla base della capacità di garantire il raggiungimento degli obiettivi ambientali imposti e il rispetto dei criteri generali indicati dall'articolo 8.bis della direttiva 2008/98/UE, come modificata e integrata dalla direttiva 2018/851/UE";
- esplicitare che i sistemi EPR debbano garantire un'adeguata disponibilità di sistemi di raccolta, che la copertura geografica di prodotti e di materiali sia assicurata sull'intero territorio nazionale, che sia espressamente vietato che la raccolta dei rifiuti da parte dei sistemi EPR possa essere limitata ad aree in cui la raccolta e la gestione dei rifiuti risultano più proficue e che, per le medesime categorie di prodotti, la raccolta e la gestione possa essere limitata a quelli fabbricati con materiali che risultano economicamente più convenienti;
- prevedere l'introduzione di regimi EPR anche nei settori dell'industria e della grande distribuzione alimentare, inclusi i mercati generali ed escludendo i coltivatori diretti, nel settore del tessile e in quello edile al fine di garantire la corretta gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione, definendo obiettivi minimi di riciclaggio e, laddove possibile, di riutilizzo e di preparazione per il riutilizzo, nonché imponendo specifici programmi di prevenzione;
- prevedere, in via di principio, la copertura totale dei costi efficienti di gestione dei rifiuti a carico dei produttori sottoposti al regime EPR e definendo, eventualmente, i settori sottoposti alla deroga, anche relativamente ai veicoli fuori uso, raee e batterie e pile esauste, di cui al punto 4 dell'art. 8.bis della direttiva 2008/98/UE, come modificata e integrata dalla direttiva 2018/851/UE;
- prevedere, in caso di adempimento collettivo degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, la definizione dei criteri per la modulazione del contributo ambientale, per singoli prodotti o gruppi di prodotti simili, in particolare tenendo conto della loro durevolezza, riparabilità, riutilizzabilità e riciclabilità e della presenza di sostanze pericolose;
- per quanto riguarda il regime EPR riguardante la gestione dei veicoli fuori uso (VFU) introdurre un punto al comma 1, lett. a), dell'art. 13 che imponga al Governo di introdurre

l'obbligo in capo ai produttori di autovetture o di loro componenti di coprire i costi di gestione dei VFU e una sanzione a loro carico in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero;

- *sostituire il punto 4, del comma 1, lett. a), dell'art. 13 con il seguente punto "individuare misure per sviluppare e incentivare il riciclaggio dei rifiuti provenienti dal trattamento degli stessi e rimuovere gli ostacoli per il recupero energetico dei rifiuti non riciclabili".*

1. Responsabilità estesa del produttore (EPR).

Si propone di:

- *sostituire la lett. a), comma 1, dell'art. 15 con la seguente: "riformare la disciplina sulla responsabilità estesa del produttore, in attuazione degli articoli 8 e 8.bis della direttiva 2008/98/UE, come modificati e integrati dalla direttiva 2018/851/UE, anche in riferimento e tenendo conto delle discipline specifiche riferite ai settori dei rifiuti imballaggi, dei veicoli fuori uso, dei raee, delle batterie e pile esauste, nonché dei settori degli pneumatici, del polietilene, degli oli minerali e degli oli e grassi vegetali ed animali, valutando primariamente la capacità dei rispettivi modelli di governance in vigore di assicurare il raggiungimento degli obiettivi ambientali di gestione dei rifiuti previsti dal legislatore unionale e/o italiano, nel rispetto delle seguenti indicazioni:"*
- *sostituire il punto 1, della lett. a), comma 1, dell'art. 15 con le seguenti parole: recepire e tener conto dei criteri generali di cui all'art. 8.bis della direttiva 2008/98/UE, come modificata e integrata dalla direttiva 2018/851/UE, assicurando che detti sistemi garantiscano una responsabilità perlomeno di natura finanziaria;*
- *aggiungere il seguente punto 1.bis "introdurre, laddove sprovvisti, per i regimi EPR obiettivi minimi ambientali misurabili";*
- *aggiungere il seguente punto 1.ter "nella gestione dei rifiuti urbani, assicurare la migliore interazione tra l'azione dei soggetti sottoposti ai regimi EPR e quella svolta dagli ATO";*
- *aggiungere il seguente punto 1.quater "definire in maniera chiara il ruolo e la responsabilità spettante ai produttori dei rifiuti/consumatori"*
- *al punto 2, a), comma 1, dell'art. 15 aggiungere alla fine il seguente periodo ", sulla base della capacità di garantire il raggiungimento degli obiettivi ambientali imposti e il rispetto dei criteri generali indicati dall'articolo 8.bis della direttiva 2008/98/UE, come modificata e integrata dalla direttiva 2018/851/UE";*
- *esplicitare che i sistemi EPR debbano garantire un'adeguata disponibilità di sistemi di raccolta, che la copertura geografica di prodotti e di materiali sia assicurata sull'intero territorio nazionale, che sia espressamente vietato che la raccolta dei rifiuti da parte dei sistemi EPR possa essere limitata ad aree in cui la raccolta e la gestione dei rifiuti risultano più proficue*

- e che, per le medesime categorie di prodotti, la raccolta e la gestione possa essere limitata a quelli fabbricati con materiali che risultano economicamente più convenienti;*
- *prevedere l'introduzione di regimi EPR anche nei settori dell'industria e della distribuzione alimentare, inclusi i mercati generali ed escludendo i coltivatori diretti, nel settore del tessile e in quello edile al fine di garantire la corretta gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione, definendo obiettivi minimi di riciclaggio e, laddove possibile, di riutilizzo e di preparazione per il riutilizzo, nonché imponendo specifici programmi di prevenzione;*
 - *prevedere, in via di principio, la copertura totale dei costi di gestione dei rifiuti a carico dei produttori sottoposti al regime EPR e definendo, eventualmente, i settori sottoposti alla deroga, anche relativamente ai veicoli fuori uso, raee e batterie e pile esauste, di cui al punto 4 dell'art. 8.bis della direttiva 2008/98/UE, come modificata e integrata dalla direttiva 2018/851/UE;*
 - *prevedere, in caso di adempimento collettivo degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, la definizione dei criteri per la modulazione del contributo ambientale, per singoli prodotti o gruppi di prodotti simili, in particolare tenendo conto della loro durevolezza, riparabilità, riutilizzabilità e riciclabilità e della presenza di sostanze pericolose;*
 - *per quanto riguarda il regime EPR riguardante la gestione dei veicoli fuori uso (VFU) introdurre un punto al comma 1, lett. a), dell'art. 13 che imponga al Governo di introdurre l'obbligo in capo ai produttori di autoveicoli o di loro componenti di coprire i costi di gestione dei VFU e una sanzione a loro carico in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero;*
 - *sostituire il punto 4, del comma 1, lett. a), dell'art. 13 con il seguente punto "individuare misure per sviluppare e incentivare il riciclaggio dei rifiuti provenienti dal trattamento degli stessi e rimuovere gli ostacoli per il recupero energetico dei rifiuti non riciclabili".*

Obiettivi.

Si propone di:

- *esplicitare che il Governo debba perlomeno provvedere al recepimento degli obiettivi (rifiuti urbani, rifiuti di imballaggio e conferimento in discarica) previsti dalle direttive di riforma, facendo salva la possibilità di stabilirne di più ambiziosi, anche in altri settori, previa consultazione delle categorie interessate;*
- *introdurre obiettivi minimi di riutilizzo, in particolare nel settore dei veicoli fuori uso, delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e dei prodotti e beni destinati al consumo domestico, nonché definire modalità di contabilizzazione delle quantità riutilizzate.*

Prevenzione.

Si propone che:

- il Governo introduca disposizioni per far sì che il programma nazionale di prevenzione risulti vincolante nei confronti delle regioni e degli enti e non solamente orientativo (come avviene oggi), che stabilisca obiettivi e indicatori per ogni tematica indicata dall'articolo della direttiva 2018/851/UE, che disponga di idonee risorse per il raggiungimento degli obiettivi che lo stesso deve stabilire e che preveda, laddove possibile, l'attivazione di misure sanzionatorie o l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, nonché di incentivi finalizzati al loro raggiungimento;
- venga delegato il Governo ad introdurre norme e creare fondi per stimolare la simbiosi industriale, lo sviluppo dei sottoprodotti e la ricerca e sperimentazione nel settore dell'ecoprogettazione;
- vengano introdotte disposizioni che vincolino i produttori ad allungare la durata minima della garanzia dei prodotti immessi nel mercato.

Tracciabilità.

Si propone di:

- sostituire il punto 1, lett. b), comma 1, art. 15 come segue “ *definire criteri minimi comuni a cui debbano rispondere i sistemi di tracciabilità elettronica della gestione dei rifiuti, anche al fine di rendere compatibili i sistemi già oggi adottati dalle regioni e abolendo l'obbligatorietà del modello unico (SISTRI)*”;
- introdurre un modello di contabilità che consenta di tracciare i percorsi della gestione dei rifiuti urbani e di misurare la quantità effettivamente preparata per il riutilizzo e/o riciclata (oggi valore calcolato solo in maniera presuntiva).

Misure economiche.

Si propone di:

- specificare in base a quali criteri debba essere riformato il tributo per il conferimento in discarica;
- applicare l'ecotassa anche all'incenerimento dei rifiuti, con o senza recupero energetico;
- allineare l'aliquota della riparazione dei beni a quella applicata alla gestione dei rifiuti, aumentarla per i prodotti non riciclabili, monouso o contenenti sostanze pericolose;
- rimodulare l'imposta sul valore aggiunto sulla base di criteri ambientali di circolarità;
- impegnare il governo a presentare un programma di progressiva eliminazione delle sovvenzioni in contrasto con la gerarchia dei rifiuti.

Riordino delle competenze.

Si propone di:

- in carenza di una disposizione unionale o nazionale sull'End of Waste, disciplinare le competenze delle regioni per il rilascio delle autorizzazioni alla gestione dei rifiuti per consentire, nel rispetto della disciplina unionale e nazionale, il riconoscimento "caso per caso" dell'End of Waste.